



# **CONCORDATO PREVENTIVO**

***Avv. Alessio Marchetti Pia***

***Monza, 04 febbraio 2010***

# Le condizioni

---

**Requisito soggettivo:** qualifica di imprenditore commerciale con requisiti dimensionali minimi;

**Requisito oggettivo:** stato di crisi o di insolvenza;

**Requisito sostanziale:** fattibilità del piano concordatario;

**Requisito formale:** delibera assemblea o CdA assunta per atto notarile.

# Requisito soggettivo

---

**Qualifica di imprenditore commerciale iscritto nel Registro delle Imprese.** Esclusi:

il piccolo imprenditore

Imprenditori agricoli

Enti pubblici

**Requisiti dimensionali.** Esclusi:

Attivo patrimoniale superiore a 300.000 €

Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 €

Ammontare debiti superiore a 500.000 €

**Abrogati i requisiti di meritevolezza**

# Requisito oggettivo

---

## **Stato di crisi o stato di insolvenza;**

- Squilibrio-tensione finanziaria;
- Difficoltà/ritardo nel pagamento dei debiti alla scadenza;
- Incapacità di adempimento delle obbligazioni (insolvenza reversibile);

Rapporto di continenza tra crisi e insolvenza (art. 160 ultimo comma L.F.)

# Requisito sostanziale

---

Esistenza di un **piano concordatario attestato di fattibilità e veridicità** da un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Caratteristiche di fattibilità del piano:

- Coerenza con la proposta
- Serietà
- Concreta realizzabilità.

# Requisito formale

---

La proposta e le condizioni del Concordato devono essere approvate:

- **società di persone** (snc, sas): dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale (51%)
- **società di capitale** (spa, sapa, srl) e cooperative: dagli amministratori

La decisione o la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio e depositata nel Registro delle Imprese.

# Gli effetti

---

**Effetto protettivo:** impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore

**Effetto conservativo:** mantenimento della disponibilità del patrimonio

**Effetto gestionale:** conservazione della amministrazione dell'impresa

**Effetto esdebitativo:** obbligatorietà dello stralcio dei debiti per i creditori sociali.

# Effetto protettivo

---

Nullità delle azioni esecutive iniziate o proseguite sul patrimonio dell'impresa dopo il deposito del ricorso dai creditori con titolo anteriore al decreto.



## **DECADONO**

**Decreti ingiuntivi;**

**Atti di precetto;**

**Pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi;**

**Ipotecche volontarie e giudiziali;**

**Sequestri conservativi e giudiziali;**

**Istanze di fallimento**

**Durante la procedura si sospendono le prescrizioni relative ai suddetti diritti**

# Effetto conservativo

---

Mantenimento della disponibilità del patrimonio da parte dell'impresa.



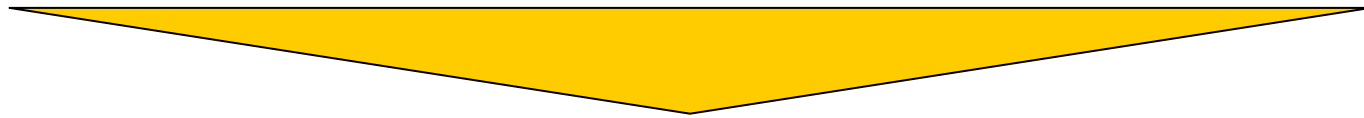
**SCUDO**

**Intero patrimonio aziendale resta nella disponibilità dell'imprenditore nella sua integrale composizione sia materiale (immobili, magazzino, attrezzature etc.) che immateriale (marchi, brevetti, avviamento etc.)**

# Effetto gestionale

---

Conservazione da parte dell'imprenditore dell'amministrazione ordinaria dei beni e dell'esercizio dell'impresa durante tutta la procedura di concordato sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

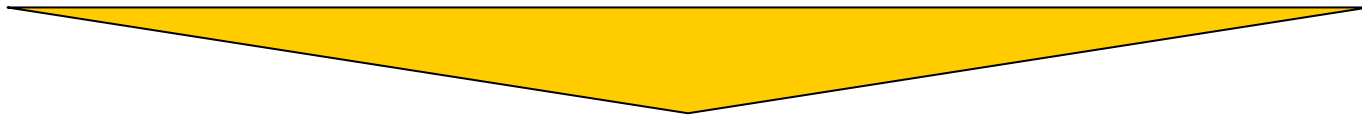


**Necessità dell'autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione es. mutui; transazioni; cessioni di immobili, iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, pegni, rilascio di fideiussioni etc.**

# Effetto esdebitativo

---

Alla omologazione del concordato preventivo



Impossibilità per i creditori con titolo anteriore alla domanda di concordato di agire per la parte di credito insoddisfatta dalla proposta concordataria.

Obbligo per i medesimi di subire lo stralcio dei propri crediti verso l'impresa.

# Riclassificaz. dei crediti secondo l'ordine dei privilegi

**Crediti assistiti da privilegio generale mobiliare** (gravano indistintamente su tutti i beni facenti parte dell'impresa):

*Dipendenti, Professionisti, Agenti, Artigiani, Imprese* (anche cooperative) fornitrici di lavoro temporaneo

*Crediti dello Stato*: per l'imposta sul reddito delle persone fisiche giuridiche (Ires – Irpef), per imposta sul valore aggiunto (IVA), per i contributi di assicurazione obbligatori, per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Inps e Inail)

**Crediti assistiti da pegno e ipoteca**: gravano rispettivamente su beni mobili e immobili specificamente individuati fino alla concorrenza del valore del bene e all'ammontare dell'importo dovuto per capitale ed interessi.

**Crediti Chirografari** possono essere soddisfatti in qualsiasi modo e forma e trattati e/o stralciati senza percentuale minima.

# Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario

---

Il contenuto della proposta concordataria è libera e **non prevede più necessariamente il pagamento dei creditori ma la loro “soddisfazione” in qualsiasi forma:**

- mediante cessione dei beni
- accollo dei debiti,
- attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e/o altre operazioni straordinarie,
- attribuzione delle attività della impresa ad un **assuntore**, il quale può essere anche un creditore della società, o più creditori riuniti in una Newco, cui vengono trasferite le attività della società che richiede il concordato
- ovvero altre forme, anche miste tra le precedenti.

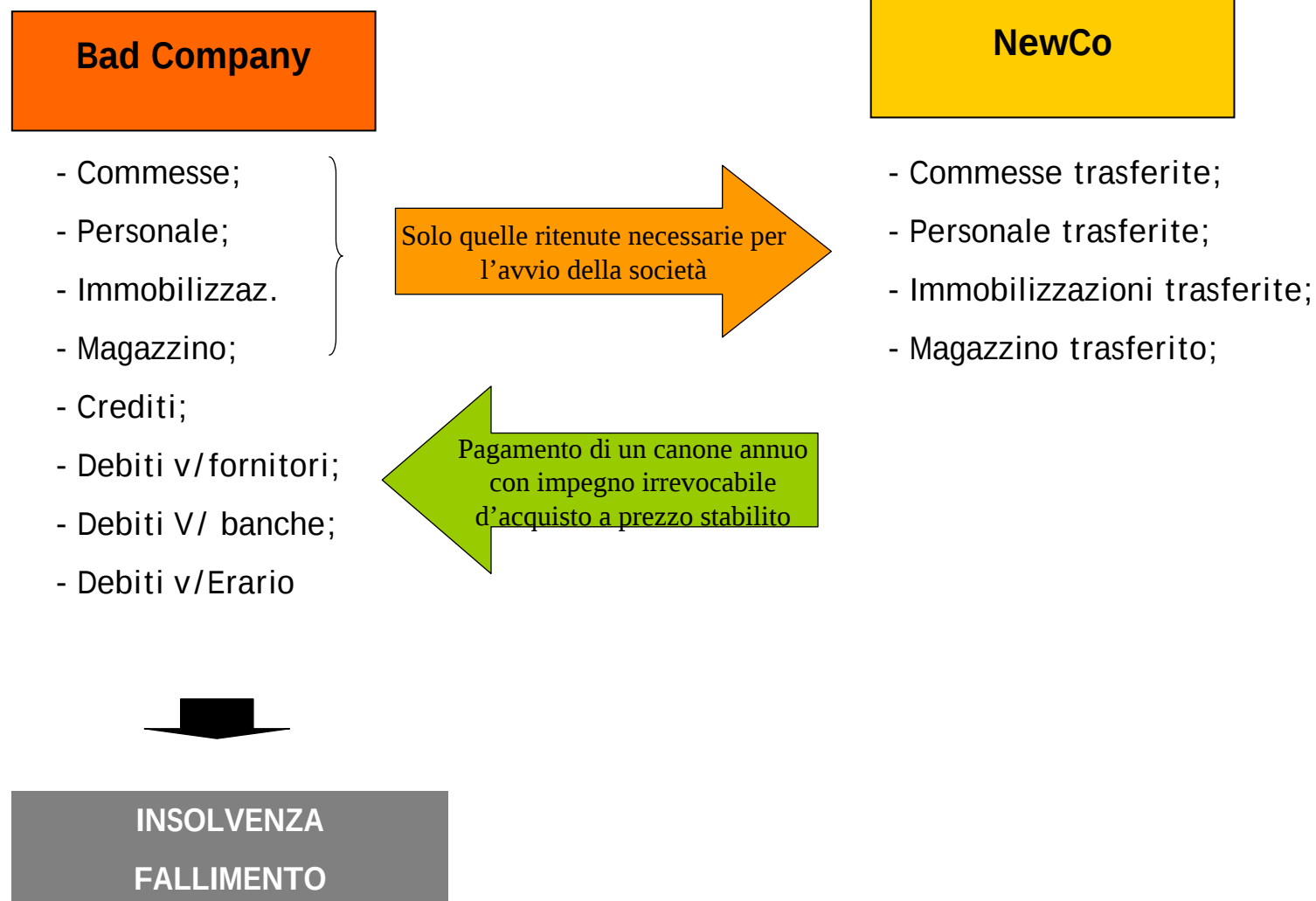
# Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario

---

## Possibilità di:

- suddividere i creditori in classi:
  - Per posizione giuridica omogenea:
    - creditori in prededuzione;
    - privilegiati;
    - chirografari;
  - Per interessi economici omogenei in base a:
    - fonte del credito (es. banche, fornitori di materie prime o servizi);
    - Ammontare (es. microfornitori ed altri);
    - alla formazione o alla scadenza (es. crediti antica datazione/recenti)
    - o ad altro interesse economico (es. interesse di continuare a fornire o meno l'impresa)
- Prevedere la formazione di una classe unica di creditori
- chirografari.

# Schema di sintesi concordato

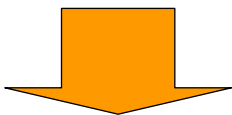


# Schema di sintesi concordato

---

## Bad Company

- Commesse;
- Personale;
- Immobilizzaz.
- Magazzino;
- Crediti;
- Debiti v/fornitori;
- Debiti V/ banche;
- Debiti v/Erario

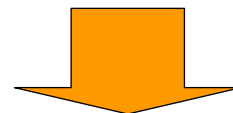


### PAGAMENTO

parziale debitori e  
chiusura società

## NewCo

- Commesse che si vuol trasferire;
- Personale che si vuol trasferire;
- Immobilizzazioni;
- Magazzino;



**Avvio immediato dell'attività con  
nuova società esdebitata (senza  
debiti), senza assillo dei fornitori e  
banche, avendo preservato in toto il  
know how della vecchia**

# Contenuto del ricorso e del Piano Concordatario

---

Possibilità di prevedere il pagamento non integrale anche per i creditori privilegiati, ivi compresi i crediti erariali, (possibilità prevista anche dall'art. 182 ter L.F. - transazione fiscale).

- il piano/la proposta concordataria deve prevedere il soddisfacimento in misura non inferiore al ricavato realizzato, in caso di liquidazione, dalla vendita dei beni su cui insiste la causa di prelazione;
- il trattamento economico riservato a ciascuna delle classi dei creditori non deve alterare l'ordine delle cause di prelazione.

# Procedura di Concordato: apertura

---

La procedura di concordato prevede tre fasi distinte:

**APERTURA**: si apre con il deposito del ricorso a cui vanno allegati i seguenti documenti:

- Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- Stato analitico estimativo delle passività;
- Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- Elenco di diritti reali o personali sui beni dell'impresa;
- Il valore dei beni.
- Relazione giurata del professionista iscritto all'albo dei Revisori che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

# Procedura di Concordato: apertura

---

In questa fase Il Tribunale:

- conserva il potere di dichiarare inammissibile la proposta di concordato se il piano non presenta le caratteristiche di fattibilità;
- svolge la verifica della completezza dei documenti allegati, della corretta formazione delle classi e può chiedere al debitore di integrare il piano, produrre nuovi documenti e suggerire, di modificare la formazione delle classi o la proposta;
- può dichiarare inammissibile la proposta nei i casi in cui sia eclatante la non fattibilità del piano o l'inidoneità della relazione (ex art. 161);
- può dichiarare il fallimento della società se sussistono i presupposti di insolvenza irreversibile previsti dall'art. 5 L.F.

# Procedura di Concordato: Approvazione

---

***Il Tribunale*** emette il decreto di ammissione alla procedura nomina il Giudice Delegato ed il Commissario Giudiziale, ordina la convocazione dei creditori per la votazione in adunanza.

## ***Il commissario giudiziale:***

- accerta che non siano stati compiuti atti di frode o distrattivi che abbiano concorso a causare lo stato di crisi;
- redige la relazione sulla proposta di concordato e sulla sua convenienza;

***I creditori*** esprimono il voto personalmente nel giorno fissato per l'adunanza e per iscritto entro i 20 gg. successivi.

**Il concordato è approvato** quando è raggiunta **la maggioranza dei crediti ammessi al voto (51%)** e nel caso di diverse classi di creditori se la maggioranza si verifica nel maggior numero di classi

# Procedura di Concordato: Omologazione

---

Il **Giudice Delegato** fissa udienza in camera di consiglio, con decreto, disponendo la comparizione del Commissario Giudiziale e del debitore che deve pubblicare il provvedimento nel registro delle imprese e notificarlo al commissario e ai creditori dissenzienti, cioè che hanno dato voto sfavorevole al concordato.

Se sono proposte opposizioni da parte di creditori dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente, il Tribunale può omologare il concordato dopo averne verificata la convenienza rispetto alle alternative praticabili (fallimento).

E' il cosiddetto "cram-down" (ingozzamento), il creditore dissenziente non può impedire la omologa del Tribunale se la proposta di concordato determina per il medesimo un risultato più soddisfacente rispetto alla ipotesi di fallimento.